

**ASSICURAZIONE R.C.T.**
**Mod. R17/03**
**LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E EURO**

26/12/2018

 POLIZZA N. **380452147** AGENZIA **TREVISO (074 00)**

 CONTRAENTE/ASSICURATO **HELP FOR CHILDREN VENETO** COD. FISCALE **0000004073310270**

 domicilio **VIA TOMMASO ABBATE 2 - QUARTO D' ALTINO - 30020 - VE**

 decorrenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
<b>21</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>

 scadenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
<b>21</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>

 rateazione **Annuale**

 emissione 1° quietanza 

giorno	mese	anno
<b>21</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>

 polizza sostitutiva n° 

numero	cod.ag.
<b>320976229</b>	<b>074</b>

 rateazione **Annuale** ultima quietanza pagata 

giorno	mese	anno

**PREMIO RATA INIZIALE**

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>1.132,10</b>	<b>251,90</b>	<b>1.384,00</b>

**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>1.226,99</b>	<b>273,01</b>	<b>1.500,00</b>

**L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:**

(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

col limite di

e di

**EURO 1.000.000,00**
**EURO 1.000.000,00**
**EURO 1.000.000,00**

per ogni sinistro

per ogni persona

per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

**nella sua qualita' di Associazione di Volontariato - Onlus.**

 CONDIZIONI PARTICOLARI  
E CLAUSOLE SPECIALI

<b>R017</b>					<b>ALLEGATI</b>	<b>GIPRY</b>	<b>X005</b>	<b>R01E/03</b>	<b>APTRAC</b>
-------------	--	--	--	--	-----------------	--------------	-------------	----------------	---------------

segue: sottoscrizione a tergo

<b>ACQ.</b>	<b>SRF</b>	<b>P. VENDITA A</b>	<b>00</b>	<b>GEST.</b>	<b>SRF</b>	<b>P. VENDITA G</b>	<b>00</b>	<b>PART.</b>	<b>SRF</b>
-------------	------------	---------------------	-----------	--------------	------------	---------------------	-----------	--------------	------------

Il presente contratto è regolato anche dalle condizioni e definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

\_\_\_\_\_

*Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, di cui alla Direttiva UE n. 2016/97, oltre al Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione.*

Il Contraente/Assicurato

\_\_\_\_\_

**Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:**

- Art. 6 - (facoltà di recesso per variazioni nella persona dell'Assicurato o per alienazione dell'azienda o del fabbricato).
- Art. 7 - (facoltà di recesso parziale in caso di variazione di rischio).
- Art. 8 - (facoltà di recesso in caso di stipulazione di assicurazioni complementari).
- Art. 11 - (indicizzazione del premio).
- Art. 12 - (facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro).
- Art. 13 - (facoltà di recesso dal contratto in caso di variazioni in aumento nel livello dei prezzi).
- Art. 14 - (tacita rinnovazione del contratto).

Il Contraente/Assicurato

\_\_\_\_\_

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di \_\_\_\_\_ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

TRAVISO  
21 DIC. 2018  
PAGATO  
*[Handwritten signature]*

Agente od Esattore

\_\_\_\_\_

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00**DENOMINAZIONE **TREVISO**COD. **074 00**POLIZZA N. **380452147**MODELLO **R17**CONTRAENTE **HELP FOR CHILDREN VENETO**DATA EMISSIONE **19/12/2018**

ASSOCIAZIONI NO-PROFIT SOLIDARISTICHE

La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle seguenti somme:

**A) Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.)**

- EURO 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- EURO 1.000.000,00 per ogni persona con il limite di
- EURO 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

**B) Responsabilita' Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

- EURO 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- EURO 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

- Associati iscritti all'Onlus in numero non superiore a 200 unita'. Premio minimo annuo(ragazzi/mese) a forfait di Euro 1.226,99 (oltre imposte).
- Il premio è regolabile per quanto riguarda i ragazzi ospitati dalle famiglie dell'Associazione e dalle strutture preposte ed il premio annuo per ciascun associato(ragazzo/mese) iscritto oltre i primi 200 gia' compresi è pari ad Euro 8,18 (oltre imposte).

Le condizioni generali, mod. R01E/02, abbinate al mod. amministrativo R17 si intendono abrogate e contestualmente sostituite dalle CGA del mod. R60 ed. 07/03.

Si dà inoltre atto che, la garanzia di R.C.O. viene prestata secondo quanto disposto al punto B) delle Condizioni Generali di Assicurazione mod. R60 ed 07/03.

**ATTIVITA' ASSICURATA:**

esercente un'associazione no-profit solidaristica rientrante in una delle categorie di seguito riportate:

- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO di cui alla Legge n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni
- ONLUS di cui al decreto 460/97 e successive modifiche e integrazioni
- COOPERATIVE SOCIALI di cui alla Legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni

per fatto dei propri aderenti e/o dipendenti che prestino attività finalizzata a:

- assistenza degli anziani, dei malati non psichicamente menomati, portatori di

handicap fisici, detenuti, minori e immigrati;  
·attività di previsione, prevenzione, soccorso, esercitazioni, formazione tecnico-pratica nell'ambito della Protezione Civile;  
·tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente, delle cose d'interesse artistico e culturale;  
·avviamento al lavoro.

Gli assistiti sono considerati terzi per il caso morte e lesioni corporali.

La garanzia comprende:

- la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale, in sede o presso terzi;
- la promozione e/o l'organizzazione di campi archeologici;
- la responsabilità civile personale dei volontari e/o dipendenti che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Assicurato.

Ferme le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e non derogate dal presente contratto, dalla garanzia si intendono esclusi:

- a) limitatamente alle associazioni che esercitano attività che rientrano nel settore della Protezione Civile, i danni da bagnamento, da mancato e/o intempestivo intervento, i danni da incendio;
- b) i danni subiti dai volontari;
- c) la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione di aree di interesse naturalistico e di beni aventi interesse artistico e culturale.

Inoltre la copertura non esplica efficacia per :

1. le organizzazioni non governative;
2. attività sanitarie in genere e prestazioni medico infermieristiche.

#### **DANNI A COSE DI TERZI**

A parziale deroga dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermo quanto previsto in polizza per le attività che rientrano nella Protezione Civile, l'assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali alle cose trovantisi presso terzi, compresi i danni da incendio ed i danni ai beni aventi valore artistico e culturale, con l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Relativamente ai beni aventi valore artistico e culturale l'assicurazione comprende esclusivamente i costi per il ripristino dell'opera danneggiata esclusi comunque i risarcimenti dovuti per perdita di valore.

Tale estensione di garanzia è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di EURO 50.000,00 e con applicazione di una franchigia di EURO 150,00 .

#### **ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, compresi in garanzia le operazioni di montaggio / smontaggio stands.

I partecipanti vengono considerati terzi.

L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc...).

Per quanto riguarda i danni corporali subiti da artisti e orchestrali, l'efficacia della copertura è limitata ai soli casi di morte, lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

Non sono compresi in garanzia i danni: ad attrezzature in genere e strumenti musicali, ai locali e arredi ove si svolgono le manifestazioni, dalla partecipazione ed uso dei cavalli, da manifestazioni pirotecniche, dall'uso di veicoli a motore in genere, da eventi musicali con partecipazione di pubblico superiore a 1.000 persone e da manifestazioni sportive.

#### **SMERCEO PRODOTTI ALIMENTARI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari somministrati o venduti durante il

periodo di efficacia della polizza, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio. Fermo il massimale di polizza la presente garanzia è operante con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro. L'assicurazione riguarda i danni corporali verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione semprechè denunciati all'Assicurato entro il medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di risarcimento per ogni anno assicurativo.

#### **INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

#### **FORNITORI COME TERZI**

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi,, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

#### **DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO**

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonchè quelli cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi.

#### **COMMITTENZA AUTO**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

#### **ESTENSIONI DIVERSE**

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

#### **FRANCHIGIA DANNI MATERIALI**

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 150,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 150,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

#### **QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI**

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

#### **DANNI A VEICOLI IN SOSTA**

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### **PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun sinistro.

#### **RESPONSABILITÀ PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di quadri

e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

#### **PRECISAZIONI**

Dalla presente copertura sono altresì esclusi i danni:

· direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di:

terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

· causati o derivati da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

#### **PLURALITA' DI ASSICURATI**

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

#### **PRECISAZIONE**

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile della famiglia che ospita il ragazzo per danni a persone e cose con un massimale di EURO 500.000,00, per fatti compiuti dal ragazzo ospitato, ed altresì copre la responsabilità dell'eventuale struttura ospitante per fatti compiuti dal ragazzo ospitato.

#### **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

Le condizioni generali, mod. R01E/02, abbinata al mod. amministrativo R17 si intendono abrogate e contestualmente sostituite dalle CGA del mod. R60 ed. 07/03.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 5 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

---

**CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 380452147**

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce "Clausole speciali".

**CODICE R017 – DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE**

L'art. 11 delle Condizioni Generali (Indicizzazione del premio) si intende abrogato.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

---

Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 380452147 Agenzia: TREVISO Cod.: 074Contraente: HELP FOR CHILDREN VENETO**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 19/12/2018

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

---



### Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

### Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

### Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

### Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

### Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

### Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

### NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori

di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### **I miei consensi privacy**

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI REGOLAMENTO  
IVASS N. 40 / 2018**

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e del Regolamento Ivass n. 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto HELP FOR CHILDREN VENETO.....dichiaro:

- A) di aver preso visione dell'allegato 3, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- B) di aver ricevuto l'allegato 4, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;

Luogo.....,li...../...../..... Firma.....

**All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40**

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano /trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 4 al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitti di interesse e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40**

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (Codice).

**PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

- a) ROSI FRANCO è responsabile dell'attività di intermediazione della ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C.;
- b) iscritto nella sezione A del RUI al n. n. A000139845, in data 01/01/2007;;
- c) ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. ha sede legale/operativa in TREVISO, VIA INDIPENDENZA 5, CAP 31100;
- d) i recapiti dell'Agenzia di GENERALI ITALIA SPA TREVISO sono: tel. 0422-579841, indirizzo di posta elettronica [treviso@agenzie.generalitalia.it](mailto:treviso@agenzie.generalitalia.it), indirizzo PEC [treviso@pec.agenzie.generalitalia.it](mailto:treviso@pec.agenzie.generalitalia.it), sito internet [www.agenzie.generalitalia.it/treviso](http://www.agenzie.generalitalia.it/treviso);
- e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da ROSI FRANCO e da ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)<sup>1</sup>.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

<sup>1</sup> Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

<sup>2</sup> Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

## Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a) ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A; Das S.p.A; Europassistance

[Qualora presenti indicare eventuali rapporti in corso di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221]

## Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami.

Possono inoltre essere previsti ulteriori compensi, collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di produzione.

Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

## Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) la ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. non è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;

b) Generali Italia S.p.A. non è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C.;

c) con riguardo al contratto proposto:

- ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
- ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. distribuisce, in esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Vita e R.C. Auto di Generali Italia S.p.A.
- ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S.N.C. distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni non R.C.Auto di Generali Italia S.p.A. *Das S.p.A; Europassistance.*

<sup>1</sup> Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

<sup>2</sup> Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

## Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - via Bissolati, 23 - 00187 Roma o al fax 06-84833004, o all'indirizzo e-mail [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com). Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni<sup>2</sup>, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa<sup>1</sup>. L'informativa va integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ove presente. *[nei casi di distribuzione non esclusiva di prodotti assicurativi specificare anche i recapiti delle eventuali altre Compagnie diverse da Generali Italia utilizzabili dal contraente per inoltrare reclamo per iscritto]*
- c) Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Il presente Allegato 4 annulla e sostituisce integralmente quello che le verrà inviato a mezzo mail qualora abbia acconsentito all'invio dei documenti contrattuali con questo mezzo.

<sup>1</sup> Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

<sup>2</sup> Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori





## HELP FOR CHILDREN VENETO

Profilo Cliente N° 0121810270001

Aggiornato al 19/12/2018

Con il presente documento, comprensivo di Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, si forniscono le informazioni utili a definire il "Profilo Cliente", che saranno utilizzate da Generali Italia S.p.A sia per verificare la coerenza dei prodotti assicurativi con le richieste ed esigenze assicurative da me manifestate, sia, in caso di sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativo, per valutare l'adeguatezza degli stessi rispetto ai suoi obiettivi di investimento e al rischio riferibile alla stessa in conformità a quanto previsto dal predetto Accordo Quadro.

### Dati anagrafici - Le informazioni dell'Ente Contraente

Contraente	HELP FOR CHILDREN VENETO
Costituita il	
Codice Fiscale	04073310270
Partita Iva	04073310270
Sede legale	VIA TOMMASO ABBATE 2, QUARTO D' ALTINO (VE), 30020
Paese attività economica prevalente	ITALIA
Tipo cliente	RETAIL
Settore professionale	-

### Bisogni - L'individuazione dei bisogni

Le tipologie di offerte assicurative da approfondire sono

	VITA	NON VITA
<input type="checkbox"/> Protezione		<input checked="" type="checkbox"/> Protezione dei beni
<input type="checkbox"/> Previdenza complementare		<input checked="" type="checkbox"/> Protezione del patrimonio
<input type="checkbox"/> Risparmio con versamenti programmati		<input checked="" type="checkbox"/> Protezione da infortuni e malattie
<input type="checkbox"/> Investimento		<input checked="" type="checkbox"/> Assistenza e soccorso



## Privacy - I consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento dei dati della società per fini contrattuali

Si prende atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente, gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere

Consenso al trattamento dei dati della società per fini commerciali

Si autorizza Generali Italia e l'Agente a trattare i dati personali per presentare prodotti e servizi della Società anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web):

Sì  No

Si desidera tuttavia escludere:

Chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea oppure

L'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

Si desidera inoltre ricevere da Generali Italia e/o dall'Agente offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre Società

Sì  No



**Profilo assicurativo - Il profilo per i prodotti non vita**

Con riferimento alle aree di bisogno indicate, si hanno in corso altre polizze assicurative (anche con altre compagnie) per la copertura del medesimo bisogno:

No

Sì, ha altre polizze a copertura delle esigenze:

Protezione dei beni

Protezione del patrimonio (RC)

Protezione da infortuni

Protezione da malattie

Assistenza e soccorso

Tutela legale

R.C. Auto, protezione del veicolo/natante e ulteriori garanzie accessorie

Con riferimento alle aree di bisogno indicate la sede principale è

**ALTRO**

Ha altre sedi secondarie

Sì  No

Si è interessati a conoscere le funzionalità offerte dai nuovi dispositivi tecnologici e/o elettronici:

Sì  No

Caratteristiche e finalità dei prodotti

Si è consapevoli del fatto che i prodotti assicurativi possono prevedere contrattualmente esclusioni e/o limitazioni, scoperti e/o franchigie, possibilità di rivalsa da parte dell'assicuratore

Sì

Si prende atto che è stato segnalato che le caratteristiche e le finalità dei prodotti assicurativi sottoscritti in passato, anche presso altri intermediari, potrebbero avere già corrisposto alle esigenze di tipo assicurativo e si riconosce che qualsiasi richiesta di sottoscrizione di contratti assicurativi tiene conto di quelli già sottoscritti

Sì

**Profilo digitale - Il profilo digitale**

**Consenso alla dematerializzazione**

Essendo stato informato che potrò dare il relativo consenso in qualsiasi momento mediante apposita comunicazione che potrà essere trasmessa anche mediante posta elettronica all'indirizzo dell'Agenzia, nego il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.

**Adesione alla firma elettronica avanzata (FEA)**

Essendo stati informati che si potrà aderire al servizio FEA in qualsiasi momento contattando l'Agenzia, si dichiara di non aderire al servizio FEA e quindi di non avvalersi di tale modalità di sottoscrizione per il perfezionamento e la gestione dei contratti assicurativi.

**Dati anagrafici - Le Informazioni personali dell'esecutore per conto del Contraente**

Legale rappresentante o esecutore      RENATO SALOMONI  
 Nato/a il      07/10/1945  
 A      CASARSA DELLA DELIZIA (PN),ITALIA  
 Codice Fiscale      SLMRNT45R07B940H  
 Residente in      VIA MATTEOTTI 21, QUARTO D' ALTINO (VE), 30020  
 Cittadinanza      ITALIA  
 Domicilio  
 E-mail      RENATO.SALOMONI.45@GMAIL.COM  
 Telefono cellulare      3394699957  
 Tipo documento identificativo      CARTA DI IDENTITA' AX4490385 rilasciata da COMUNE di QUARTO D'ALTINO il 08/06/2016 valida fino al 07/10/2026

**Profilo assicurativo - Il profilo per i prodotti Vita del legale rappresentante ed esecutore per conto del Contraente**

Le mie conoscenze ed esperienze:	Ho conoscenza dei seguenti prodotti / servizi	Ho investito nei seguenti prodotti / servizi
1. Strumenti di tipo monetario (es. BOT, CD, PT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Strumenti di tipo obbligazionario non subordinati (es. altri titoli di stato, obbligazioni), polizze assicurative di ramo I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Strumenti di tipo azionario (es. azioni, diritti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fondi Comuni aperti e Sicav (OICVM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prodotti di investimento assicurativi (Index Linked, Unit Linked, polizze ibride)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. OICR speculativi (hedge fund), ETF con leva >1, ETC, Certificates, Warrant e Covered Warrant, Derivati regolamentati, Derivati OTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Servizi di consulenza

Preso atto della specifica disciplina riportata in calce al presente documento, accetto i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro in materia di Distribuzione assicurativa ivi riportati.

## Dichiarazioni Finali

### Aggiornamenti delle informazioni

Poiché le informazioni afferenti da Persona Giuridica possono subire variazioni nel tempo, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni variazione od integrazione dei dati sopra riportati nella consapevolezza che laddove non diversamente comunicato gli stessi saranno considerati validi ed efficaci.

La Persona Giuridica si impegna in ogni caso a provvedere ad un aggiornamento degli stessi con la periodicità temporale che sarà richiesta dalla Compagnia.

Luogo e data

Firma dell'esecutore



## Informativa - Disciplina inerente il servizio di consulenza prestato da Generali Italia

I prodotti di Generali Italia sono offerti in base ad un servizio di consulenza che si propone di consentire ai Clienti, sulla base delle informazioni a loro richieste e da essi fornite in maniera corretta e completa, attraverso il presente Profilo Cliente e nella proposta o in polizza, di prendere una decisione informata e adeguata rispetto ai propri bisogni e idonea a soddisfare le richieste ed esigenze manifestate.

A tale scopo viene formulata una raccomandazione personalizzata per soddisfare le esigenze e le richieste espresse dal cliente.

A tal fine, ai Clienti vengono fornite informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto e le condizioni che lo regolamentano.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, vengono inoltre forniti in fase precontrattuale, oltre ai modelli "allegato 3" e "allegato 4" di cui al regolamento Ivass n.40 del 2 agosto 2018, il Fascicolo Informativo, il Profilo Cliente e:

- **Per i prodotti Vita Temporanea Caso Morte e Danni**, il DIP, e (ove previsto) il facsimile di proposta;
- **Per il prodotti di investimento assicurativo**, il documento contenente le informazioni chiave, il documento contenente le informazioni specifiche relative alle opzioni di investimento, il facsimile di proposta ed il progetto esemplificativo.

Nel caso di prodotti di investimento assicurativi, per la valutazione delle richieste ed esigenze del cliente si terrà conto tra l'altro delle esperienze ed esigenze del cliente e della sua situazione finanziaria, con particolare riguardo alla capacità di sostenere perdite, inclusa la tolleranza al rischio.

Le indicazioni fornite da Generali Italia nell'ambito del servizio di consulenza reso hanno natura di semplici illustrazioni e le conseguenti scelte di investimento sono compiute dal cliente nella sua piena autonomia ed a suo rischio.

Generali Italia non consente la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali che in base alle informazioni fornite dal cliente risultano – sulla base del sistema di valutazione adottato – non adeguati.

**Per i prodotti Vita Temporanea Caso Morte (TCM) e Danni**, la valutazione di inadeguatezza degli stessi, a seguito dell'analisi delle informazioni fornite dal cliente, non impedisce tuttavia la conclusione del contratto, se espressamente richiesta dallo stesso, in tal caso però la scelta è del cliente e non potrà essere imputata a Generali Italia alcuna responsabilità al riguardo.

Il servizio di consulenza viene fornito in occasione di ogni trattativa volta alla sottoscrizione di un contratto assicurativo e di operazioni aggiuntive o di switch inerenti lo stesso; il servizio non si esplica in una valutazione nel continuo dell'adeguatezza dei prodotti in portafoglio.

### I Clienti sono tenuti:

- Per i prodotti di investimento assicurativo e previdenziali, a verificare i documenti inviati periodicamente da Generali Italia e previsti dalle vigenti disposizioni normative al fine di modificare la necessità di modificare le scelte effettuate;
- A comunicare ogni variazione od integrazione dei dati riportati nel presente Profilo Cliente a Generali Italia, che diversamente continuerà a considerarli validi, efficaci ed aggiornati e non potrà essere ritenuta responsabile del loro mancato aggiornamento, qualora il cliente non vi abbia provveduto.

Generali Italia si riserva di richiedere, periodicamente e a propria discrezione, la conferma delle informazioni raccolte con il Profilo Cliente.

Il servizio di consulenza è fornito da Generali Italia attraverso la propria rete di distributori di prodotti di prodotti assicurativi in possesso della conoscenza, dell'esperienza e della competenza necessarie per comprendere le caratteristiche di un prodotto assicurativo e il mercato di riferimento individuato ed il suo costo è compreso nei costi da sostenere al momento della sottoscrizione della polizza.

Generali Italia, nell'ambito di tale servizio, potrà tenere i propri clienti informati su nuovi prodotti e servizi ritenuti adeguati rispetto ai bisogni assicurativi manifestati dai clienti.

**Informativa - Informativa sul trattamento dei dati della società per fini commerciali**

La informiamo che Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e l'Agente (di seguito anche "Agente"), intendono trattare anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, i dati della vostra società, da voi forniti e/o acquisiti anche da terzi (es.: elenchi, registri o documenti pubblici conoscibili da chiunque), per utilizzarli, se ci autorizzate, per le seguenti finalità:

- 1) per comunicare i dati a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze e/o di migliorare l'offerta.

I vostri dati saranno trattati, in Italia o all'estero, con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento od operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Tali dati non saranno diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi. E' possibile conoscere quali sono i dati trattati presso di noi e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali anche per quanto riguarda l'invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021; o
- all'Agente ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S. N. C., dell'Agenzia TREVISO, contattabile via e-mail a [agenzia.treviso.it@generali.com](mailto:agenzia.treviso.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo VIA INDIPENDENZA 5 31100 - TREVISO (TV) e/o via telefono al numero 0422-579841

**Informativa - Informativa sul trattamento dei dati personali del legale rappresentante ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016**

**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), e dall'Agente indicato di seguito nel paragrafo 'Diritti dell'interessato' (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) al fine di rilevare i suoi bisogni ed esigenze assicurative e la sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (ii) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (iii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iv) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (v) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA**

La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), la Compagnia e l'Agente tratteranno anche i suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate.

La base giuridica del trattamento dei suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza, non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirle la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti dalla Compagnia e dall'Agente. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate.

Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.

**Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione**

## Informativa - Informativa sul trattamento dei dati personali del legale rappresentante ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

La informiamo inoltre che lei può autorizzare la Compagnia e l'Agente a trattare i suoi dati personali da lei forniti e/o acquisiti anche da terzi<sup>(1)</sup> (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale e conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi, pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

### Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021; o
- all'Agente ROSI FRANCO, TREVI GIORGIO, BIANCHINI ALDERICO E MARTIN FRANCESCO S. N. C., dell'Agenzia TREVISO contattabile via e-mail a [agenzia.treviso.it@generali.com](mailto:agenzia.treviso.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo VIA INDIPENDENZA 5 31100 - TREVISO (TV) e/o via telefono al numero 0422-579841

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

### Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- c) **per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA**, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- d) **per le finalità commerciali e di profilazione**, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

### Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(4).

### Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

### Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

Note

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.

4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Generali Italia S.p.A.

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

Contraente: **HELP FOR CHILDREN VENETO**

---

Polizza n°: **380452147**



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

## DEFINIZIONI

Nel testo la parola «Società» designa la Società Generali Italia - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

## 1. CONDIZIONI GENERALI

### Art. - 1 Oggetto dell'assicurazione

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

- b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

### Art. - 2 Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

*I - Non sono considerati terzi:*

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro*

*rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

*II - L'assicurazione non comprende i danni:*

- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;*
- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;*
- g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;*
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;*
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.*

*III - L'assicurazione inoltre non comprende i danni:*

- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

*Queste ultime esclusioni si applicano anche alla garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", se operante.*

**Art. 3**

**Rischi atomici  
e danni  
all'ambiente**

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

*Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*

- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;*

- *inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;*
- *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

**Art. 4****Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

**Art. 5****Decorrenza dell'assicurazione - Proroga del contratto - Pagamento del premio**

*L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.*

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

*L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.*

*Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.*

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;

- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

#### Art. 6

##### **Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato**

Qualora il contratto abbia per oggetto un'azienda oppure cose o animali l'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

*Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.*

*In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.*

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. *Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.*

#### Art. 7

##### **Variazione di rischio**

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

#### Art. 8

##### **Assicurazioni complementari**

*L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.*

#### Art. 9

##### **Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato**

*Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*

**Art. 10****Gestione  
delle vertenze  
di danno -  
Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

*La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

**Art. 11****Indicizzazione  
del premio**

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

**Art. 12****Recesso  
dal contratto  
in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.*

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

**Art. 13**

**Anticipata  
risoluzione  
del contratto**

*Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.*

**Art. 14**

**Rinnovazione  
del contratto**

*In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.*

**Art. 15**

**Dichiarazioni del  
Contraente -  
Forma delle  
comunicazioni**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

*Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.*

**Art. 16**

**Imposte**

*Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.*

**Art. 17**

**Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

**Art. 18**

**Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

## 2. CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

1)

### Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (*escluse le malattie professionali*) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente (*escluse le malattie professionali*) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L..

In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

*La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.*

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

2)

### Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.

**Regolazione premio**

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

*A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

*Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.*

*La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.*

*Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.*

*Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.*

*La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.*

*Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo.*

